



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2009/0099(COD)

24.3.2010

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno che il pagamento di almeno il 40% del bonus sia rinviato per un periodo appropriato. Occorre che almeno la metà di questa parte rinviata del bonus sia costituita da azioni o strumenti collegati alle azioni dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell'ente stesso. Nel caso di enti creditizi o imprese di investimento non quotati, il pagamento dovrebbe, ove opportuno, essere effettuato mediante altri strumenti non monetari. Il principio di proporzionalità è molto importante in tale contesto, in quanto può non essere sempre opportuno applicare siffatti requisiti a enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni.

Motivazione

Una parte consistente del bonus dovrebbe essere legata all'andamento futuro dell'impresa e per questo motivo il suo pagamento andrebbe rinviato ad un momento futuro. Poiché le azioni di una società sono un metro di valutazione riconosciuto dei risultati della stessa, la parte rinviata del bonus dovrebbe consistere in una quota sostanziale di azioni.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 - lettera b)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22, paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. ***Gli orientamenti tengono conto altresì dei principi alla base di sane politiche retributive enunciati nella Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari¹. Gli orientamenti riguardano solo i contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2009.*** Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

¹ *GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.*

Motivazione

1. La direttiva dovrebbe tener conto del vigente acquis comunitario in materia di politiche retributive.

2. Le modifiche introdotte dalla direttiva in questione riguardano i contratti esistenti fra l'impresa e il suo personale. Al fine di evitare distorsioni nell'attuale struttura contrattuale delle società, la nuova politica retributiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti conclusi dopo l'attuazione della riforma europea sulle politiche retributive.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V - Sezione 11 - paragrafo 22 - lettera i)

Testo della Commissione

(i) il pagamento **della parte più cospicua di un bonus consistente** viene rinviato **ad** un periodo **più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa**.

Emendamento

(i) il pagamento **di almeno il 40% del bonus** viene rinviato **per** un periodo **di almeno tre anni e riflette esattamente la natura dell'attività e i suoi rischi nonché le attività del dipendente in questione; almeno il 50% di codesta parte è costituito da azioni o strumenti collegati alle azioni dell'istituto di credito ovvero, nel caso di enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari ove opportuno**.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 1.

PROCEDURA

Titolo	Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni
Riferimenti	COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 14.9.2009
Relatore per parere Nomina	Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009
Esame in commissione	9.11.2009 28.1.2010
Approvazione	23.3.2010
Esito della votazione finale	+: 22 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer